

# Transfer pricing, niente sanzioni se c'è buona documentazione

*La remissione in bonis è ammessa fino alle dichiarazioni 2022*

*La comunicazione tardiva alle Entrate può essere fatta entro 90 giorni dal termine*

Alessandro Germani

La circolare 15/E/2021 recepisce i commenti pervenuti a seguito della pubblica consultazione conclusasi il 12 ottobre scorso. La struttura della circolare resta invariata e per gli aspetti principali rimandiamo a interventi precedenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e 22 settembre 2021). Di seguito invece ci concentriamo sugli aspetti nuovi che emergono dopo la consultazione.

Ricordiamo che per beneficiare della *penalty protection*, che consente la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir), occorre predisporre (mera facoltà e non obbligo) una documentazione composta dal masterfile e dal countryfile in grado di dimostrare che i prezzi applicati sono di libera concorrenza, e che pertanto non vi è stato l'intento di spostare materia imponibile altrove all'estero.

Per ciò che concerne il master file, che si ricorda è obbligatorio per tutti i soggetti rispetto al previgente regime, qualora il periodo d'imposta del soggetto estero controllante diretto o indiretto non risulti coincidente con quello dell'entità locale, si ritiene possibile presentare il masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto riferito al periodo d'imposta la cui data di chiusura precede quella del periodo d'imposta dell'entità locale.

In ogni caso, se nel corso del controllo emerga l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel documento, l'entità locale deve rendere disponibile su richiesta tali ulteriori informazioni, compreso, se del caso, il masterfile riferito al periodo d'imposta la cui data di chiusura segue quella del periodo d'imposta dell'entità locale.

Circa la documentazione nazionale è possibile descrivere anche le operazioni marginali. Se chiaramente queste non vengono descritte, in caso di contestazione per esse non varrà l'esimente sanzionatoria, ma questo non significa che l'esimente venga meno anche per le operazioni non marginali.

Per le operazioni afferenti a royalties e interessi passivi si guarda al principio di competenza, anche se in fase di verifica i controlli potranno essere effettuati sui pagamenti in base al criterio di cassa.

Per quanto riguarda i termini di consegna della documentazione, richieste ad hoc possono riguardare i master file afferenti alle divisioni dell'impresa o quelli riguardanti le altre attività, così come i casi in cui vi siano delle differenze nella chiusura dei periodi d'imposta fra le entità coinvolte.

Viene ribadita l'apertura alla remissione in bonis, così come previsto già per la documentazione del patent box. A titolo esemplificativo, quindi, la comunicazione riferita al periodo d'imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi 2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471 del 1997.

Viene specificato che, ai fini dell'applicazione della disciplina della remissione in bonis, non rientrano tra le «altre attività amministrative di accertamento» le richieste informative e documentali eseguite nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del Dlgs 128/15.

In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dal contribuente, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione non si applica qualora la documentazione, validamente presentata, sia considerata idonea anche per la parte di reddito imponibile, ovvero di compensi, interessi e altre somme soggette a ritenuta, oggetto di dichiarazione integrativa a sfavore; nel diverso caso in cui la documentazione sia ritenuta non idonea, la determinazione della sanzione è rimessa alle valutazioni dell'ufficio competente per l'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA